



A. R. D. E .L.

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 10/2009
Agosto 2009*

Scadenzario Novembre 2009

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Patto di stabilità interno
- Rendiconto
- Contabilità e regole di gestione
- Entrate
- Mutui
- Servizi pubblici
- Lavori pubblici
- Sostituto d'imposta

Patto di stabilità interno

Il monitoraggio e le verifiche 2009

1. Con decreto del ragioniere generale dello Stato 31 luglio 2009, n. 0086258, sono stati approvati i modelli e le relative modalità per il monitoraggio semestrale degli adempimenti. *(in G.U. n. 196 del 25 agosto 2009).*

1.1. Le risultanze del patto di stabilità devono essere trasmesse esclusivamente tramite applicazione web a far data dal 13 ottobre 2009 ed entro il 31 ottobre 2009.

1.2. Per l'invio delle risultanze dell'intero anno 2009, la scadenza è fissata al 1° febbraio 2010.

Rendiconto

Controlli e verifiche

1. L'organo di revisione è tenuto a trasmettere alla competente sezione regionale della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo. *(art.1, c.166, legge 23 dicembre 2005, n. 266).*

1.1. Nella predisposizione della relazione, l'organo di revisione deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo di indebitamento esclusivamente per spese di investimento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'ente non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo stesso. *(art.1, c.167).*

1.2. Il documento contenente criteri e linee guida della relazione sul rendiconto 2008 è stato approvato con deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n.12/AUT/2009 del 20 luglio 2009. *(in suppl. ord. n. 152 alla G.U. n. 195 del 24 agosto 2009)*

1.3. Con la deliberazione sono offerti agli organi di revisione formulari di risposta differenziati, distintamente predisposti per le province, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per i comuni di minori dimensioni.

1.4. Qualora, sulla base delle relazioni, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti accerti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, adotta specifica pronuncia e vigila sull'adozione, da parte dell'ente, delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno. *(art.1, c.168).*

Certificazione

1. Con D.M. interno 14 agosto 2009, sono stati approvati i modelli concernenti la certificazione del conto del bilancio dei comuni, delle province, delle comunità montane e delle unioni dei comuni per l'anno 2008. *(in suppl. ord. n. 158 alla G.U. n. 201 del 31 agosto 2009)*

1.1. La certificazione, sottoscritta dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, deve essere presentata all'ufficio territoriale del governo competente per territorio, in versione cartacea e in versione informatizzata, entro il 31 dicembre 2009.

1.2. Una copia cartacea della certificazione deve essere trasmessa alla Regione di appartenenza.

2. Alla certificazione del conto di bilancio 2008 deve essere allegata la tabella di rilevazione dei parametri obiettivi per la verifica delle condizioni di deficitarietà strutturale.

2.1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto della gestione contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. *(art.242, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).*

2.2. Con D.M. 10 giugno 2003, sono stati definiti i parametri obiettivi ed approvate le tabelle, con relative modalità per la compilazione, per la certificazione ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2001-2003. (*in G.U. n.188 del 14 agosto 2003*).

2.3. Ai fini dell'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, in mancanza di parametri aggiornati per l'anno in riferimento e fino alla fissazione dei nuovi parametri triennali, si applicano quelli vigenti per il triennio precedente. (*art.242, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.1, c.714, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

3. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali, nonché in materia di copertura del costo di alcuni servizi. (*art.243, c.1 e 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Contabilità e regole di gestione

Termini di pagamento e interessi di mora

1. Qualora una scadenza non sia concordata tra le parti, il termine massimo per il pagamento di fatture, nei rapporti tra imprese o professionisti e pubblica amministrazione, è fissato in un massimo di 30 giorni. (*direttiva Parlamento europeo n.2000/35/Ce, in G.U. Ce del 29 giugno 2000*).

1.1. Dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto, cominciano a decorrere automaticamente gli interessi di mora.

2. Con D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, è data attuazione alla direttiva comunitaria relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al precedente punto 1, ossia nei contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.

2.1. Le disposizioni del provvedimento non si applicano:

- a) ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002;
- b) ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore
- c) alle richieste di interessi inferiori a 5 euro;
- d) ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni;
- e) ai contratti per lavori pubblici. (*artt.1, 2 e 11*).

2.2. Salvo diversa statuizione inserita in contratto, il termine per il pagamento scade:

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di richiesta di pagamento equivalente;
- b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, quando la data di cui alla precedente lettera a) è anteriore oppure non è certa;
- c) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora previste dalla legge o dal contratto e la data di cui alla precedente lettera a) sia anteriore;
- d) sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei beni, per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, salvo statuizione di un termine superiore. (*art.4*).

2.3. È possibile stabilire contrattualmente un termine di pagamento, posticipato rispetto a quanto previsto al precedente punto 4., purchè l'accordo non sia "gravemente iniquo" in danno del creditore. (*artt.4, c.2, e 7*).

2.4. L'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali comporta l'automatica decorrenza degli interessi in misura pari al tasso di interesse fissato semestralmente dalla Banca centrale europea, maggiorato di sette punti percentuali salvo che il debitore non dimostri che il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile. (*artt.3,4 e 5*).

2.5. Il saggio degli interessi da applicare a favore dei creditori, al netto della maggiorazione del 7%, per il secondo semestre 2009 è stato fissato nella misura dell'1% (tasso di interesse di mora complessivo 8%). (*comunicato Ministero economia e finanze, in G.U. n.199 del 28 agosto 2009*).

Interessi di mora lavori pubblici

1. Con D.M. 4 agosto 2009 è stato determinato, nella misura del 6,64%, il tasso di interesse di mora da applicare per il periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2009, relativamente ai contratti per lavori pubblici (*in G.U. n. 194 del 4 agosto 2009*).

Amministrazioni pubbliche

1. Con comunicato ISTAT, a termini dell'art.1, c.5, legge 30 dicembre 2004, n.311, è stato aggiornato elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. (*in G.U. n.176 del 31 luglio 2009*).

Entrate

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

1. Le aree demaniali sono esenti dall'imposta qualora facciano parte di un compendio destinato al traffico marittimo e/o ad operazioni strettamente necessarie alle attività portuali e, come tali, vadano incorporate in un'unità immobiliare di ctg. E/1. (*risoluzione ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, 10 agosto 2009, n. 3/DF*).

1.1. Sono assoggettabili ad imposta i fabbricati che pur insistendo su area demaniale:

- hanno natura di autonoma unità immobiliare;
- sono censiti in catasto in una ctg. diversa da E;
- sono destinati ad uso industriale, commerciale, ufficio privato o ad usi diversi, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale e siano iscritti nelle ctg. catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9.

Mutui

Tasso d'interesse

1. È stato determinato il tasso di riferimento da applicarsi per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2009 alle operazioni di mutuo a tasso variabile effettuate ai sensi dei decreti-leggi 318/1986, 359/1987, 66/1989, nonché della legge 67/1988. (*D.M. 17 luglio 2009, in G.U. n. 177 dell'1 agosto 2009*).

1.1. Le disposizioni del D.M. si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999.

Servizi pubblici

Rilascio atti

1. La carta e il permesso di soggiorno di stranieri devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione per il rilascio di atti di stato civile, licenze e autorizzazioni (*art. 6, c. 2, D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, nel testo integrato dall'art. 1, c. 22, lett. g, legge 15 luglio 2009, n. 94*).

1.1. Per lo svolgimento delle attività riguardanti la dichiarazione di nascita e di riconoscimento di filiazione non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno (*circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 7 agosto 2009, n. 19*).

Anagrafe e stato civile

1. La cancellazione dello straniero dall'anagrafe deve essere operata dopo sei mesi (precedente termine, un anno) dalla scadenza del permesso di soggiorno (*art. 11, c. 1, lett. c,*

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, nel testo modificato dall'art. 1, c. 28, legge 15 luglio 2009, n. 94).

1.1. Resta fermo che gli stranieri non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno (*circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 7 agosto 2009, n. 19*).

Lavori pubblici

Opere di urbanizzazione

1. Con determinazione dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 16 luglio 2009, n. 7, sono impartite istruzioni per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione. (*in G.U. n. 177 dell'1 agosto 2009*).

Sostituto d'imposta

Rimborsi agli amministratori

1. I rimborsi forfetari agli amministratori locali erogati ai sensi dell'art. 84 del TUEL nella misura di cui al D.M. 12 febbraio 2009, non sono soggetti ad Irpef (*risoluzione agenzia entrate, 13 agosto 2009, n. 224/E*).

Adempimenti e scadenze

16 Novembre – Lunedì

Accesso al credito

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ed ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito. (*art.1, D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004; D.M. 3 giugno 2004, in G.U. n.168 del 20 luglio 2004*).

20 Novembre – Venerdì

Sanzioni per violazioni codice della strada¹

- Deliberazione di giunta per la destinazione vincolata del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, ai fini delle previsioni del bilancio 2010. (*art.208, c.4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285*).

- Comunicazione al ministero dei lavori pubblici della deliberazione adottata sulla destinazione dei proventi, da parte dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Programmazione del fabbisogno di personale¹

- Deliberazione di giunta per la programmazione 2010-2012 del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed il migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata della spesa per il personale. (*art.39, c.1, legge 27 dicembre 1997, n.449; art.3, c.120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

- Sottoposizione a verifica dell'organo di revisione della programmazione 2010-2012 del fabbisogno di personale. (*art.19, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448; art.3, c.120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

- Trasmissione della programmazione 2010-2012 del fabbisogno di personale al ministero dell'economia e finanze ed al dipartimento della funzione pubblica. (*art.3, c.69, legge 24 dicembre 2003, n.350*).

Formazione del personale¹

- Predisposizione del piano annuale di formazione del personale, con l'indicazione degli obiettivi, delle risorse finanziarie necessarie e delle metodologie formative da adottare, tenuto conto delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, delle innovazioni normative e tecnologiche e della programmazione delle assunzioni. (*art.7 bis, c.1, aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.4, legge 16 gennaio 2003, n.3*).

¹ Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta.

Tributi locali²

- Deliberazioni delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2010 dei tributi locali. (*art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388*).

Tariffe e prezzi pubblici²

- Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2010. (*art.53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n.388; art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Bilancio di previsione³

- Deliberazione di giunta per l'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2010 (*art.174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

- Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2010 all'organo di revisione per la resa del parere. (*art. 239, c. 1, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*)

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di ottobre 2009, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (*D.M. 14 novembre 2006*).

30 Novembre – Lunedì

Trasferimenti statali

- Attribuzione della seconda rata a saldo del contributo erariale per l'anno 2009 agli enti titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, parametrato agli oneri per IVA certificati. (*D.M. 22 dicembre 2000*).

Parità uomo-donna nel lavoro

- (Termine ultimo) Presentazione al ministro del lavoro e delle politiche sociali di richiesta per l'ammissione al rimborso annuale totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro. (*art.7, c.1, legge 10 aprile 1991, n.125*).

Attività di informazione e di comunicazione

- Presentazione al vertice dell'amministrazione, da parte della struttura di coordinamento delle attività di informazione e di comunicazione (Portavoce, Ufficio stampa, URP) del piano annuale di comunicazione. (*Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento funzione pubblica, 7 febbraio 2002*).

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

- (Termine ultimo) Deliberazione in aumento della tariffa 2009, con effetto dall'anno in corso, nel caso in cui il controllo di gestione abbia evidenziato uno squilibrio tra spese impegnate ed entrate accertate che non consente il rispetto della percentuale minima di copertura. (*art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993, n.8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.68*).

² Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte prima della predisposizione dello schema di bilancio da parte dell'organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge del 31 dicembre.

³ Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge del 31 dicembre.

Servizi pubblici

- (Termine ultimo) Deliberazione in aumento delle tariffe 2009, con effetto immediato, nel caso in cui il controllo di gestione abbia evidenziato uno squilibrio tra spese impegnate ed entrate accertate che non consente il rispetto della percentuale minima di copertura. *(art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993, n.8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.68).*

Variazioni al bilancio

- (Termine ultimo) Deliberazione di variazione del bilancio per l'anno 2009. *(art.175, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).*

- (Termine ultimo) Deliberazione consiliare di assestamento generale del bilancio per l'anno 2009. *(art.175, c.8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).*